

(N. 1056)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari esteri**

(MARTINO)

di concerto col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(VILLABRUNA)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MARTINELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1955

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente le relazioni tra la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (C.E.C.A.) ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, firmato a Londra il 21 dicembre 1954.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si propone provvede a dare esecuzione all'Accordo concernente le relazioni tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord.

Questo Accordo di associazione è stato firmato a Londra il 21 dicembre 1954.

Più che un valore economico, riveste un significato politico; con esso, infatti, si può considerare superata — dopo trattative durate due anni — la reticenza della Gran Bretagna a prendere attivamente parte alla vita della C.E.C.A.

Da un punto di vista generale, l'Accordo prevede un ampio scambio di informazioni e una politica basata sul coordinamento delle direttive in materia di produzione, prezzi e dazi.

La questione dei dazi è, forse, uno dei problemi più importanti e delicati. Numerosi inconvenienti, infatti, sorgerebbero qualora — in virtù dell'Accordo — la C.E.C.A. decidesse di ridurre i propri dazi in cambio di analoghe facilitazioni da parte della Gran Bretagna. In questo caso l'Italia che, a differenza degli altri Paesi facenti parte della Comunità, non è un Paese esportatore, si troverebbe in una

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

situazione di netto svantaggio, poichè concederebbe facilitazioni senza, peraltro, aver modo di beneficiarne.

Al momento in cui il Consiglio dei ministri della C.E.C.A. ha dovuto approvare l'Accordo, alcune controversie sono sorte, particolarmente sulla questione concernente la formazione del Consiglio di associazione, nel quale la preponderanza della Gran Bretagna era evidente. L'ostacolo è stato superato grazie all'adozione di una formula di compromesso: l'Associazione stessa, dovendo costantemente tenere informato il Consiglio dei ministri, veniva fatta entrare nell'orbita di questo.

L'Accordo è costituito da una premessa, da quindici articoli e da un allegato.

L'articolo 1 costituisce il « Consiglio di associazione » e prevede riunioni speciali del Consiglio di ministri della Comunità con la partecipazione della Gran Bretagna alle condizioni fissate dall'articolo 10.

L'articolo 2 riguarda la composizione del « Consiglio di associazione »: 4 membri della Gran Bretagna - 4 membri dell'Alta Autorità.

Qualora si tratti dell'applicazione delle restrizioni previste all'articolo 7, o delle disposizioni dell'articolo 8, potrà assistere alle riunioni del Consiglio di associazione un osservatore del Paese direttamente interessato.

Gli articoli 3, 4, 5 riguardano questioni di procedura tra cui quelle di informazione del Consiglio dei ministri della Comunità.

L'articolo 6 stabilisce che il Consiglio di associazione costituisce uno strumento per lo scambio costante di informazione e consultazione su questioni di comune interesse relativamente al carbone ed all'acciaio. Elenca altresì le questioni che possono essere trattate.

L'articolo 7 prevede che prima che da una parte o dall'altra si restaurino delle restrizioni sugli scambi di carbone e di acciaio, Alta Autorità e Gran Bretagna si consultino.

L'articolo 8 prevede l'esame delle questioni che possono intralciare gli scambi.

Gli articoli 9 e 10 prevedono delle riunioni speciali del Consiglio di associazione per l'esame delle questioni di comune interesse che richiedono di essere esaminate in sede di Consiglio di ministri.

L'articolo 11 stabilisce che il Consiglio di associazione presenti all'Alta Autorità un rapporto annuale.

L'articolo 12 fissa l'estensione dell'Accordo nei termini del carbone e dell'acciaio fissati poi nell'allegato: delimita altresì i territori di competenza.

Gli articoli 13, 14 e 15 fissano la decorrenza ed il termine dell'Accordo (50 anni) nonché norme di procedura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo concernente le relazioni tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, firmato a Londra il 21 dicembre 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'articolo 13 dell'Accordo stesso.

A C C O R D O

CONCERNENTE LE RELAZIONI TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO ED IL REGNO UNITO DI GRAN
BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD

(Londra, 21 dicembre 1954).

IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, da una parte, e i GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, dall'altra parte:

Considerando che, allorchè la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (in seguito denominata « la Comunità ») fu istituita, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (in seguito denominato « il Governo del Regno Unito ») espresse il desiderio di stabilire un'associazione intima e durevole con la Comunità, e che tale dichiarazione fu calorosamente accolta dall'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (in seguito denominata « Alta Autorità »);

Considerando che il Governo del Regno Unito, come primo passo verso tale obiettivo, in data 1° settembre 1952 istituì una Delegazione presso la sede dell'Alta Autorità in Lussemburgo;

Considerando che da allora progressi sostanziali sono stati realizzati nella creazione di un mercato comune del carbone e dell'acciaio all'interno della Comunità;

Desiderando compiere un passo ulteriore nello sviluppo delle relazioni tra il Regno Unito e la Comunità;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

1. È istituito un Consiglio Permanente di Associazione (in seguito denominato « il Consiglio di Associazione ») tra il Governo del Regno Unito e l'Alta Autorità.

2. Sono previste riunioni speciali del Consiglio di Ministri della Comunità (in seguito denominato « il Consiglio di Ministri ») con il Governo del Regno Unito, nelle condizioni stabilite all'articolo 10 del presente Accordo.

Articolo 2.

1. Il Consiglio di Associazione sarà composto di non più di quattro persone rappresentanti l'Alta Autorità e di non più di quattro persone rappresentanti il Governo del Regno Unito.

2. Un rappresentante del Governo di uno Stato membro della Comunità può assistere e partecipare ad ogni riunione del Consiglio di Associazione, nella quale, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 7, vengano esaminate delle restrizioni previste da tale Stato membro o che lo interessino particolarmente.

3. Un rappresentante del Governo di ogni Stato membro della Comunità può assistere in qualità di osservatore ad ogni riunione del Consiglio di Associazione nella quale vengano elaborate delle proposte in applicazione delle disposizioni dell'articolo 8.

Articolo 3.

Il segretariato del Consiglio di Associazione è assicurato congiuntamente da due Segretari, uno designato dall'Alta Autorità e l'altro dal Governo del Regno Unito.

Articolo 4.

1. Il Consiglio di Associazione stabilisce la procedura per la condotta dei propri lavori e può istituire qualsiasi Comitato esso giudichi necessario.

2. Il Consiglio di Ministri è tenuto regolarmente informato dall'Alta Autorità dei lavori del Consiglio di Associazione e dei suoi Comitati. L'Alta Autorità può, in particolare, comunicare al Consiglio dei Ministri l'ordine del giorno e i processi verbali debitamente approvati del Consiglio di Associazione e di ciascuno dei suoi Comitati.

3. I dibattiti e i documenti del Consiglio di Associazione non sono resi pubblici, salvo che il Consiglio di Associazione non disponga altrimenti.

Articolo 5.

A meno che il Consiglio di Associazione non disponga altrimenti, esso si riunisce alternativamente presso la sede dell'Alta Autorità e a Londra.

Articolo 6.

1. Il Consiglio di Associazione costituisce uno strumento per uno scambio costante di informazioni e per consultazioni circa questioni di comune interesse concernenti il carbone e l'acciaio e, se opportuno, circa il coordinamento dell'azione relativa a tali questioni.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le questioni di comune interesse concernenti il carbone e l'acciaio comprendono fra l'altro:

- a) le condizioni degli scambi di carbone e di acciaio tra la Comunità e il Regno Unito;
- b) gli approvvigionamenti di carbone e di acciaio;
- c) gli approvvigionamenti di materie prime per le industrie del carbone e dell'acciaio;
- d) i regimi dei prezzi e i fattori che influenzano la formazione dei prezzi, ivi comprese le sovvenzioni, ma escluse le questioni normalmente oggetto di trattative tra datori di lavoro e lavoratori;
- e) le tendenze del mercato e dei prezzi;
- f) gli obiettivi generali di sviluppo e le linee principali della politica d'investimenti;
- g) le tendenze della produzione, del consumo, dell'esportazione e dell'importazione;
- h) gli effetti dello sviluppo di altre fonti di energia e di prodotti di sostituzione sulla domanda di carbone e di acciaio;
- i) l'evoluzione e la ricerca tecnica;
- j) le misure tendenti a promuovere la sicurezza, la salute e il benessere delle persone impiegate nelle industrie del carbone e dell'acciaio.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, tra le questioni di interesse comune concernenti il carbone e l'acciaio non sono comprese le questioni che non rientrano nel campo d'applicazione del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Articolo 7.

Qualora, per fronteggiare difficoltà, dovute a una flessione della domanda o ad una penuria negli approvvigionamenti di carbone o di acciaio, esistenti o previste, l'Alta Autorità o uno dei Governi degli Stati membri della Comunità, ovvero il Governo del Regno Unito dovessero in qualsiasi momento progettare l'introduzione di restrizioni supplementari agli scambi di carbone o di acciaio tra la Comunità o parte di essa, da un lato, e il Regno Unito, dall'altro, essi sono tenuti a sottoporre la questione al Consiglio di Associazione prima di introdurre tali restrizioni ovvero, se la situazione rende impossibile una consultazione preventiva, immediatamente dopo l'introduzione di tali restrizioni, affinché, questo studi un'azione coordinata sui mercati della Comunità e del Regno Unito per fronteggiare la situazione ed attuare una mutua assistenza nell'azione relativa.

Articolo 8.

A richiesta del Governo del Regno Unito o dell'Alta Autorità, il Consiglio di Associazione esamina le restrizioni o gli altri fattori che influenzano la normale corrente degli scambi di carbone e di acciaio tra

il Regno Unito e la Comunità, quali le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione, i dazi doganali e altri oneri gravanti sulle importazioni ed esportazioni, le restrizioni derivanti dal controllo dei cambi, le misure di dumping e antidumping e le sovvenzioni all'esportazione, allo scopo di formulare quelle proposte per la loro riduzione o soppressione, che possano essere concordate per il reciproco vantaggio della Comunità e del Regno Unito. Il primo esame è intrapreso in tempo utile per consentire ai Governi degli Stati membri della Comunità, in caso di revisione della loro politica tariffaria durante il periodo transitorio previsto dal Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, di tener conto di qualsiasi proposta eventualmente formulata dal Consiglio di Associazione a termini del presente articolo.

Articolo 9.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il Consiglio di Associazione tiene conto, tra altre, delle seguenti considerazioni:

- a) degli interessi sia dei consumatori che dei produttori di carbone e di acciaio, nella Comunità e nel Regno Unito;
- b) dell'interesse dei paesi terzi;
- c) dei vincoli particolari tra il Regno Unito e gli altri membri del Commonwealth.

Articolo 10.

1. Le questioni che a termini del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio vengono trattate dal Consiglio di Ministri o dai Governi degli Stati membri della Comunità e che sono anche di comune interesse per la Comunità e per il Regno Unito, formano oggetto di riunioni speciali nelle quali il Governo del Regno Unito, rappresentato da uno dei propri membri insieme a persone esercitanti nel Regno Unito pubbliche funzioni in materia di carbone e di acciaio, siede con il Consiglio di Ministri. L'Alta Autorità partecipa interamente a queste riunioni.

2. Le suddette riunioni speciali sono convocate sia a richiesta del Governo di uno Stato membro della Comunità o dell'Alta Autorità, da notificarsi al Governo del Regno Unito per il tramite del Presidente del Consiglio di Ministri, sia a richiesta del Governo del Regno Unito, da notificarsi al Presidente del Consiglio di Ministri.

3. Tali riunioni speciali non possono avere per oggetto la condotta di negoziati che l'Alta Autorità ha potestà, ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, di condurre in qualità di mandataria comune degli Stati membri della Comunità.

4. Il luogo di tali riunioni speciali è fissato di concerto tra il Consiglio di Ministri, il Governo del Regno Unito e l'Alta Autorità.

5. Le questioni oggetto di dette riunioni sono preventivamente sottoposte al Consiglio di Associazione.

Articolo 11.

Il Consiglio di Associazione presenta all'Alta Autorità e al Governo del Regno Unito un rapporto annuale elaborato di comune accordo che viene pubblicato.

Articolo 12.

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo:

- a) I termini « carbone » e « acciaio » designano i prodotti enumerati nell'elenco allegato al presente Accordo;
- b) Il termine « la Comunità » si riferisce ai territori ai quali si applica il Trattato istitutivo della Comunità;
- c) Il termine « Regno Unito » si riferisce alla Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 13.

1. Il presente Accordo sarà ratificato dal Regno Unito e dagli Stati membri della Comunità, in conformità alle rispettive norme costituzionali, ed è accettato dall'Alta Autorità per effetto della sua firma.

2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo del Regno Unito, il quale notificherà all'Alta Autorità ed ai Governi degli Stati membri della Comunità ciascun deposito, nonchè la data di entrata in vigore del presente Accordo, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

3. Il presente Accordo entrerà in vigore all'atto del deposito di tutti gli strumenti di ratifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 14.

Il presente Accordo rimarrà in vigore per la durata attualmente prevista del Trattato istitutivo della Comunità.

Articolo 15.

Il presente Accordo sarà depositato negli archivi del Governo del Regno Unito, che ne trasmetterà copie certificate conformi all'Alta Autorità e ai Governi degli Stati membri della Comunità.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti del Governo del Regno Unito, dei Governi degli Stati membri della Comunità e dell'Alta Auto-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rità, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Accordo.

FATTO a Londra, il 21 dicembre 1954, in unico esemplare, in lingua olandese, inglese, francese, tedesca ed italiana, i cinque testi facenti tutti ugualmente fede.

Per i Governi degli Stati membri della Comunità:

Per il Governo del Regno del Belgio:

MARQUIS DU PARC LOCMARIA

Per il Governo della Repubblica Francese:

R. MASSIGLI

Per il Governo della Repubblica federale di Germania:

OSKAR SCHLITZER

Per il Governo della Repubblica Italiana:

L. THEODOLI

Per il Governo del Granducato di Lussemburgo:

A. J. CLASEN

Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi:

STIKKER

Per l'Alta Autorità:

JEAN MONNET
FRANZ ETZEL
SPIERENBURG

Per il Governo del Regno Unito:

DUNCAN SANDYS

H. S. HOULDSWORTH

A. F. FORBES

ALLEGATO

DEFINIZIONE DEI TERMINI CARBONE E ACCIAIO

N° del Codice
O.E.C.E.

Nomenclatura dei prodotti

3.000 COMBUSTIBILI

3.100 Carbon fossile.

3.200 Agglomerati di carbon fossile.

3.300 Coke, eccettuato coke per elettrodi e coke di petrolio.
Semi-coke di carbone.

3.400 Mattonelle di lignite.

3.500 Lignite.
Semi-coke di lignite.

Nota. — A condizione che il coke da gas, e la lignite impiegata altrimenti che nella fabbricazione di mattonelle e di semi-coke, vengano considerati esclusivamente a termini del presente Accordo, in quanto lo ritengano necessario di comune accordo le parti contraenti, a causa di qualsiasi turbamento notevole che questi prodotti possano eventualmente provocare sul mercato generale dei combustibili.

4.000 SIDERURGIA

4.100 Materie prime per la produzione della ghisa e dell'acciaio. (1)

Minerale di ferro (escluse le piriti).

Rottame.

Minerale di manganese.

4.200 Ghisa e ferroleghe.

Ghisa per la produzione dell'acciaio.

Ghisa da fonderia e altre ghise grezze.

Spiegels e ferro-manganese carburato. (2)

4.300 Prodotti grezzi e semiprodotti di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale, ivi compresi i prodotti di reimpiego o di laminazione.

Acciaio liquido colato o non in lingotti, compresi i lingotti destinati alla forgiatura. (3)

Prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme, bidoni, nastri in rotoli, laminati a caldo (esclusi i rotoli considerati come prodotti finiti).

- 4.400 Prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale. (4)
- Rotaie, traverse, piastre e stecche, putrelle, profilati pesanti e barre da 80 mm. ed oltre, palancole.
- Barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm.
- Vergella.
- Tondi e quadri per tubi.
- Nastri e bande laminate a caldo (compresi nastri per tubi).
- Lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm. (non rivestite e rivestite).
- Piastr e lamiere di uno spessore di 3 mm. ed oltre, larghi piatti di 150 mm. ed oltre.
- 4.500 Prodotti finali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale. (5)
- Latta, lamiera piombata, lamiere nere, lamiere zincate, altre lamiere rivestite.
- Lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm.
- Lamiere magnetiche.
- Nastro per produzione di banda stagnata.

Note

(1) Non sono comprese le materie prime del N. 4190 della nomenclatura O.E.C.E. (altre materie prime non determinate altrove per la produzione di ghisa e acciaio). In particolare, non sono compresi i refrattari.

(2) Non sono comprese le altre ferroleghie.

(3) Non è compreso l'acciaio colato per getti, tranne ad uso statistico.

(4) Non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi forgiati e i prodotti ottenuti con l'impiego di polveri.

(5) Non sono compresi i tubi di acciaio (senza saldatura o saldati), i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. (all'infuori di quelli destinati alla produzione di banda stagnata), trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa (tubi, condutture e accessori di condutture, pezzi di fonderia).